

# RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

## Mini guida



### Sommario

INDICAZIONI GENERALI .....	1
TIPOLOGIE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA .....	6
ADEMPIMENTI .....	15
RIEPILOGO .....	17
DOCUMENTI DA PRESENTARE .....	22
RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE SUL RISPARMIO ENERGETICO .....	26

Maggio 2022



CAF INTERREGIONALE  
DIPENDENTI Srl

# Spese per interventi di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

## - ECO BONUS -

### INDICAZIONI GENERALI

#### Chi ha diritto alla detrazione:

Possono usufruire della detrazione fiscale IRPEF del 65% tutti i contribuenti residenti e non residenti che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all'agevolazione:

- **proprietari o nudi proprietari;**
- **titolari di un diritto reale** di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- **soci di cooperative** a proprietà divisa e indivisa;
- **soggetti indicati nell'art. 5 del TUIR**, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- **detentori** (locatari, comodatari) dell'immobile;
- **familiari conviventi** che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, ma limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "privatistico", a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione;
- **coniuge separato assegnatario dell'immobile** intestato all'altro coniuge;
- **conviventi di fatto** di cui all'articolo 1, commi 36 e 37 Legge n. 76/2016;
- **promissario acquirente.**

#### Variatione della titolarità dell'immobile

**Trasferimento a titolo oneroso o gratuito del diritto di proprietà o di un diritto reale** sul fabbricato: le quote di detrazione residue (non utilizzate) passano al nuovo titolare, **salvo diverso accordo delle parti da indicare nell'atto di trasferimento.**

**Cessazione del contratto di locazione o comodato:** il beneficio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario

**Decesso dell'avente diritto:** il beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

### Cessione del credito

#### Sconto in fattura

In luogo della detrazione è possibile optare per **cessione del credito** ai fornitori dei beni o servizi necessari alla realizzazione dell'intervento, a terzi (soggetti privati come altri condomini, società, enti o professionisti) o a istituti di credito o intermediari finanziari.

Al posto della detrazione si può scegliere di ottenere **uno sconto di pari importo in fattura** applicato direttamente dal fornitore pari al massimo all'importo da pagare.

**Non possono essere detratte le spese sostenute per cui si è scelto di optare, invece che per la detrazione, per la cessione o sconto in fattura.**

### La detrazione

E' riconosciuta una detrazione pari al :

- **55%** delle spese sostenute **fino al 5 giugno 2013**
- **65%** delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle singole unità immobiliari.

Ridotta al

- **50%** per le spese, sostenute **dal 1° gennaio 2018**, relative a interventi di:
  - acquisto e posa in opera di **finestre** comprensive di **infissi**
  - acquisto e posa in opera di **schermature solari**
  - sostituzione di **impianti di climatizzazione invernale con** impianti dotati di **caldaie a condensazione** almeno in **classe A** (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di **generatori di calore alimentati da biomasse** combustibili.

Per le caldaie a condensazione si può continuare a usufruire della detrazione del 65% nel caso in cui, oltre ad essere almeno in classe A, siano dotate di **sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII** della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02)

- **65%** delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle **parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.** ( con stessa riduzione al **50%** per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 come sopra)

<i>Prova di esistenza dell'immobile</i>	<p><b>La detrazione è ammessa solo se gli interventi sono realizzati su edifici esistenti.</b></p> <p>L'esistenza è dimostrata dall'iscrizione al catasto o dalla richiesta di accatastamento.</p>
<i>Categoria catastale</i>	<p>L'immobile può essere di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.</p> <p>Sono detraibili anche gli interventi sulle "unità collabenti" categoria F/2, in quanto benché immobili inagibili sono comunque considerati esistenti in quanto accatastati; stessa ammissibilità anche per la categoria catastale F/4 " immobili in corso di definizione"</p>
<i>Nuove costruzioni</i>	<p>Le spese effettuate in <u>corso di costruzione</u> dell'immobile non sono agevolabili.</p>
<i>Condizione tecnica primaria : impianto di riscaldamento esistente</i>	<p>L'edificio oggetto di intervento deve essere dotato di impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.</p> <p>Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili, ad eccezione dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.</p> <p>Per gli interventi realizzati dall'11 giugno 2020 si considera impianto di riscaldamento anche la presenza di una stufa a legna o pellet, caminetti o termocamini, purché fissi e senza alcun limite di potenza termica ( in precedenza era richiesto un limite minimo di 5KW di potenza nominale del focolare della stufa ).</p>
<i>Ristrutturazione con ampliamento</i>	<p>In caso di <u>ristrutturazione e ampliamento</u>, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.</p> <p><b>In questo caso l'agevolazione non può riguardare interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio ( comma 344) , ma solo singole operazioni imputabili all'edificio esistente, in quanto nel primo caso è necessario individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all'intero edificio, comprensivo dell'ampliamento.</b></p>

Nel caso in cui, con tali interventi, si realizzino impianti al servizio dell'intero edificio, la detrazione deve essere calcolata sulla parte di spesa riferibile all'edificio esistente scomputando, quindi, la quota relativa all'ampliamento. (Circ.n. 39/E 2010, risposta 4.1).

#### Contabilità separata

Il contribuente ha l'onere di **mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferibili agli interventi** relativi alla parte esistente dell'edificio da quelle riferibili agli interventi relativi all'ampliamento o, in alternativa, deve essere in possesso di un'apposita **attestazione rilasciata dall'impresa di costruzione** o ristrutturazione, **o dal direttore lavori** che attesti, sotto la propria responsabilità, gli importi riferibili a ciascun intervento utilizzando criteri oggettivi.

#### Ristrutturazione con sagoma diversa

Per gli interventi effettuati **dal 17 luglio 2020**, a seguito delle modifiche all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR n. 380 del 2001, **rientrano nella ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficiamento energetico**. Rimane fermo che, con riferimento agli **immobili sottoposti a tutela culturale o paesaggistica** nonché a quelli ubicati nelle zone omogenee A o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, **gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti e sedime dell'edificio preesistente** e non siano previsti incrementi di volumetria.

In ogni caso la detrazione legata all'*Eco bonus* non si applica alla parte eccedente il volume *ante-operam* (Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 02.02.2021 prot. n. 1156).

#### Tipologia di interventi ammessi alla detrazione

La detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi:

- **di riqualificazione energetica** globale volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria (art. 1, **comma 344**, Legge 296 /2006);
- **riguardanti strutture opache verticali**, strutture opache **orizzontali** (coperture e pavimenti) e **finestre** comprensive di infissi (art. 1, **comma 345**, Legge 296 /2006);
- relativi all'**installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda** (art. 1, **comma 346**, Legge 296 /2006);

- di **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione** (art. 1, **comma 347**, Legge 296 /2006); tale detrazione è estesa anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale **con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici** a bassa entalpia (art. 1, co 286, L. 244/2007).
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con **scaldacqua a pompa di calore** dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (dal 2012 ).
- l'acquisto e posa in opera delle **schermature solari** di cui all'allegato M al DLGS n. 311 del 2006 ( dal 2015);
- l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **generatori di calore alimentati da biomasse** combustibili ( dal 2015) .
- l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di **dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o di climatizzazione** delle unità abitative, ( dal 2016) .
- l'acquisto e la posa in opera di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti e fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%) ( dal 2018) ;
- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con **impianti dotati di apparecchi ibridi**, costituiti da **pompa di calore integrata con caldaia a condensazione**, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro ( dal 2018);
- l'acquisto e posa in opera di **generatori d'aria calda a condensazione** ( dal 2018).
- Interventi relativi al **Bonus Facciate con incidenza termica** o riguardanti il rifacimento dell'intonaco su oltre il 10% della superficie disperdente complessiva e assimilati agli interventi sull'involucro di cui al comma 345 L 296/2006 ( dal 2020).

## TIPOLOGIE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Riqualificazione  
energetica

Comma 344

Codice 1

Detrazione pari al **65%** delle spese con un massimo di **euro 100.000**.

Gli interventi che danno diritto alla detrazione sono quelli diretti alla **riduzione del fabbisogno di energia primaria** necessaria che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal *decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A*.

Per gli interventi iniziati **dal 06-10-2020** si deve fare riferimento ai parametri stabiliti al paragrafo 3.4 dell'Allegato 1 del decreto "requisiti minimi" del 26-06-2015 ("**edifici ad energia quasi zero**").

**La norma non specifica quali tipi di intervento sono necessari, ma solo il risultato che occorre raggiungere in termini di riduzione del fabbisogno energetico**

Non rientra in questa detrazione la spesa sostenuta per l'installazione di pannelli fotovoltaici (è produzione di energia pulita, non risparmio energetico).

E' possibile che il medesimo intervento rispetti i requisiti richiesti per beneficiare della detrazione per risparmio energetico disposta dagli altri commi. In tale ipotesi, si deve scegliere quale delle agevolazioni si intende fruire indicando il riferimento normativo nella scheda da inviare all'ENEA.

La scelta di agevolare un intervento ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni e **impedisce di fruire del Superbonus 110%**, essendo l'intervento considerato come un unicum che non permette di distinguere tra lavori trainanti e trainati (Circ. 30/E 2020 par. 4.2.4)

Diversamente, nel caso in cui il contribuente abbia realizzato altri interventi che non incidono sui fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale, non è precluso l'accesso alle altre agevolazioni per le quali è prevista la detrazione per risparmio energetico (*Circ 29/2013 par 1.1*).

detrazione pari al **65%** e di importo massimo di **60.000 euro**.

Dal 2018 l'acquisto e posa di finestre comprensive di infissi sono detraibili al 50% .

Sono interventi relativi a **strutture opache verticali** (pareti generalmente esterne), strutture opache **orizzontali** (coperture e pavimenti) e **finestre comprensive di infissi**, inclusi scuri o persiane e cassonetti, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che permettano di ottenere un risparmio energetico in termini di minor calore disperso.

Si tratta di interventi di **coibentazione** di edifici esistenti o sostituzione di elementi già esistenti.

Per fruire di tale agevolazione gli interventi, fermo restando il rispetto del d.m. 26 giugno 2015 "Requisiti minimi", **devono rispettare i valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010, se aventi data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, e nella tabella 1 dell'Allegato E al D.M. 6 agosto 2020, se aventi data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.**

Tipologia di interventi detraibili: per i lavori iniziati dal 06-10-2020 si deve fare riferimento a quanto indicato all'art. 5 del D.M. 6 agosto 2020 :

- A) interventi riguardanti le **strutture opache** verticali (pareti) e orizzontali (coperture e pavimenti):
  - 1) fornitura e messa in opera di **materiale coibente** per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
  - 2) fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
  - 3) demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo.
  
- B) interventi riguardanti le **finestre comprensive di infissi**, spese relative ad interventi che determinano:
  - 1) un miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la **fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso**;
  - 2) **un miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti**, con integrazioni e sostituzioni.

*Installazione di pannelli solari per acqua calda*

*Comma 346*

*Codice 3*

detrazione pari al **65%** e di importo massimo di **60.000 euro**.

Si tratta di interventi di installazione di **pannelli solari per la produzione di acqua calda** per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Per lavori ante 06-10-2020 i pannelli devono essere certificati conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976.

Per i lavori dal 06-10-2020 la certificazione richiesta è la *“Solar Keymark”* ( allegato A D.M. 06-08-2020).

**Il termine minimo di garanzia** dei pannelli solari è fissato in **5 anni per pannelli e bollitori** e in **2 anni per gli accessori** e i componenti tecnici.

Tipologie di spese ammesse

**Fare riferimento all’art. 5 del D.M. 06 agosto 2020 per i lavori iniziati dal 06-10-2020.**

- **fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature** termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- **opere idrauliche e murarie necessarie** per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
- relative alle **prestazioni professionali**, necessarie **per la realizzazione** degli interventi agevolati e **per acquisire la certificazione energetica** eventualmente richiesta per fruire del beneficio;
- sostenute per le **opere edilizie funzionali** alla realizzazione dell’intervento.

sostituzione  
di impianti  
di climatiz-  
zazione in-  
vernale

comma 347

Codici 4 e 13

ATTENZIONE

CALDAIE

SOLO IN  
CLASSE A

la detrazione massima è **30.000** euro

#### Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale:

- con **caldaia a condensazione** con efficienza almeno pari alla **classe A** di prodotto, la detrazione è differenziata come segue:
  - o **al 65%**: se contestualmente sono **installati sistemi di termoregolazione “evoluti”** (cioè in classe V, VI o VIII Comm. UE 2014/C 207/02) (**codice 4**);
  - o **al 50%**: in assenza di tale termoregolazione “evoluta” (**codice 13**) (dal 2018)
- con **impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione assemblati in fabbrica** ed espressamente concepiti per funzionare in abbinamento tra loro: opera la detrazione del **65% (codice 4)**  
( dal 2018)
- con acquisto e posa in opera di **impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione**: detraibili al **65% (codice 4)**
- impianti dotati di **pompe di calore ad alta efficienza** nonché **impianti geotermici a bassa entalpia** e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (**codice 4**)  
( dal 2008)
- interventi di **sostituzione di scaldacqua** tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria ( codice 4 ).  
( dal 2012)
- installazione di **sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore** individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari effettuati **in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale degli impianti di climatizzazione invernale agevolati**

Non rientrano nell’Eco bonus gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A, che potranno però essere indicati nelle spese per interventi di recupero edilizio.

[Tipologie di spese ammesse](#)

**Fare riferimento all’art. 5 del D.M. 06 agosto 2020 per i lavori iniziati dal 06-10-2020.**

- **smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente**, parziale o totale;
- fornitura e la posa in opera a regola d'arte di **tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche**;
- **opere idrauliche e murarie necessarie** per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale;
- relative alle **prestazioni professionali**, necessarie **per la realizzazione** degli interventi agevolati e **per acquisire la certificazione energetica** eventualmente richiesta per fruire del beneficio;
- sostenute per le **opere edilizie funzionali** alla realizzazione dell'intervento.

L'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato (*Ris 283/E 2008*).

Acquisto e  
posa di  
schermature  
solari

**Dal 1° gennaio 2018 detrazione al 50% con limite di euro 60.000.**

Spese dal 1° gennaio 2015 per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti di cui **all'allegato M del d.lgs. n. 311 del 2006 con marcatura CE.**

Codice 5

**Tipologie di spese ammesse**

- fornitura e installazione di **sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti** mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti, all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata
- **eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti**
- fornitura e messa in opera di **meccanismi automatici di regolazione e controllo** delle schermature
- eventuali opere murarie necessarie per la loro installazione
- spese professionali quando necessarie.

Non fruiscono dell'agevolazione le schermature solari autonome (aggettanti) applicate a superfici vetrate **esposte a nord**. -> verificare nel modello Enea l'esposizione

E' agevolabile l'installazione di sistemi di schermatura di cui all'Allegato M al DLGS n. 311 del 2006;

- le schermature solari devono possedere una marcatura CE;
- le schermature solari devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

Generatori di calore alimentati da biomassa combustibile

**Dal 2018** detrazione al **50%** , detrazione massima **euro 30.000**.

L'intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico, o come nuova installazione, sugli edifici esistenti;

Il generatore di calore deve appartenere a una delle seguenti categorie:

Codice 6

Tipologia	Norma di rif.
Caldaje a biomassa < 500 kW	UNI EN 303-5
Caldaje a biomassa ≥ 500 kW	-
Caldaje domestiche a biomassa, che riscaldano anche il locale di installazione < 50 kW	UNI EN 12809
Stufe a combustibile solido	UNI EN 13240
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet < 50 kW	UNI EN 14785
Termo cucine	UNI EN 12815
Inserti a combustibile solido	UNI EN 13229
Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi	UNI EN 15250
Bruciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento	UNI EN 15270

Per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire **dal 6 ottobre 2020**, i generatori alimentati da biomasse combustibili devono rispettare i **requisiti di cui all'allegato G al D.M. 6 agosto 2020**.

Dispositivi multimediali per controllo da remoto

**Detrazione al 65%**

Dal 06-10-2020 è imposto un limite di detrazione di **euro 15.000**.

codice 7 e 16

Acquisto, installazione e messa in opera di **dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative (Building Automation)**, che aiutano a conseguire una maggiore consapevolezza dei consumi energetici e che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti.

Tali dispositivi devono:

- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Dal 06-10-2020 è previsto un limite di detrazione di **euro 15.000** (codice 16)

Non rientrano nell'agevolazione le spese per l'acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, *tablet*, *personal computer* o dispositivi similari.

Attenzione: **l'installazione dei dispositivi multimediali**, se effettuata **in concomitanza con un altro intervento di riqualificazione energetica agevolabile** (ad esempio, contestualmente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza ovvero all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda), **è da ritenersi connessa a tale intervento e la relativa spesa concorre al limite massimo di detrazione per esso spettante.**

*Interventi  
sull'involucro  
di condomini*

Per le spese sostenute dal 1/01/2017 riferite a specifici interventi di riqualificazione riguardanti parti comuni condominiali, sono introdotte percentuali di detrazione più elevate:

- a) 70% per gli interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza > 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio
- b) 75% per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale o estiva secondo determinati parametri.

*Codice 8 e 9*

Spesa massima euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari incluse le pertinenze.

Per fruire di tale agevolazione gli interventi devono rispettare i valori limite riportati nella tabella 1 dell'**Allegato E al D.M. 6 agosto 2020**, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

*Interventi su  
parti comuni  
di*

L'agevolazione riguarda gli interventi sulle parti comuni di edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 relativi a:

*riqualificazione energetica e riduzione di classe di rischio sismico*

*Codici 10 e 11*

- a) parti comuni di edifici situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 relativi **congiuntamente**:
- alla riduzione del rischio sismico;
  - ed alla riqualificazione energetica.

nel qual caso le detrazioni d'imposta salgono, rispettivamente:

- all'**80%**: in caso di passaggio ad 1 classe di rischio inferiore ( codice 10);
- all'**85%**: passaggio a 2 classi di rischio inferiori ( codice 11).

La detrazione è alternativa a:

- quella prevista per gli interventi sull'involucro di parti comuni condominiali di cui ai codici 8 e 9 dei righe da E61 a E62;
- quella prevista dal sisma bonus di cui ai codici 8 e 9 righe E41/E43.

*Microgeneratori*

*Codice 14*

sostituzione di impianti esistenti con **micro-cogeneratori** (cioè generatori elettrici che recuperano il calore che si crea durante la produzione di energia elettrica) (**codice 14**) ( dal 01-01-2018); in tal caso:

- l' intervento deve condurre ad un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;
- detrazione massima pari a €. 100.000.

*Bonus facciate*

*Codice 15*

Sono gli interventi sulle strutture opache della facciata

- influenti dal punto di vista termico
- oppure che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio

Per maggiori dettagli ritornare al titolo Bonus facciate sul capitolo ristrutturazioni edilizie

<p><i>Spese accessorie</i></p>	<p>Sono comprese tra le spese detraibili al 65% (ex 55%):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le opere murarie connesse;</li><li>• le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l'intervento, ivi comprese quelle afferenti la redazione dell'attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica (Circ. 36/E del 2007)</li></ul>
<p><i>Conguità dei prezzi</i></p>	<p>Per gli interventi Eco Bonus iniziati dal 06-10-2020 è necessario rispettare quanto previsto dal punto 13 dell'Allegato A del Decreto di efficienza energetica D.M. 06 agosto 2020 : i costi per tipologia di intervento devono rispettare i prezzi medi come risultanti dai prezzi delle regioni o province autonome ...</p>

## ADEMPIMENTI

Per i lavori iniziati **dal 06-10-2020** fare riferimento **all'art. 6 del D.M 06-08-2020**:

- a) depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 o un provvedimento regionale equivalente. La suddetta relazione tecnica e' comunque obbligatoria per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui all'art. 119 del Decreto rilancio;
- b) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti;
- c) nei casi e con le modalita' di cui all'art. 7, acquisire l'attestato di prestazione energetica;
- d) acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
- e) salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito di cui all'art. 121, comma 1, del Decreto Rilancio, effettuare il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risultino il numero e la data della fattura, la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato;
- f) conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale e' stato effettuato il pagamento. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese puo' essere costituita da altra idonea documentazione. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, va altresì acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va, altresì, acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione puo' essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio;
- g) trasmettere all'ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva che contiene i modelli di cui ai successivi punti i) e ii), ottenendo ricevuta informatica, esclusivamente attraverso il sito internet reso annualmente disponibile:
  - i. l'Allegato C, esclusivamente per gli interventi indicati al primo periodo dell'allegato medesimo, contenente i principali dati estratti dall'attestato di prestazione energetica ovvero dall'attestato di qualificazione energetica, sottoscritto da un tecnico abilitato;
  - ii. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati del modello di cui all'allegato D;

- h) trasmettere all'ENEA, nei casi previsti dai commi 13 e 13-bis dell'art. 119 del Decreto Rilancio, l'asseverazione attestante il rispetto dei requisiti previsti medesimo decreto e la corrispondente dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

*APE*

L'Attestato di prestazione energetica non è necessario per :

- sostituzione di finestre comprensive di infissi
- installazione di pannelli solari
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione
- schermature solari
- impianti alimentati a biomasse
- dispositivi multimediali

*Enea scadenza invio*

**Entro 90 giorni dalla fine lavori**, ovvero dalla data del collaudo o attestazione di funzionalità dell'impianto o altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori, occorre **trasmettere all'ENEA**:

- Copia **dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica allegato A** (dopo collaudo)
- **Scheda descrittiva ( ex allegati E e F )** relativa agli interventi realizzati dal 2018

Non è accettata alcuna autocertificazione di fine lavori rilasciata dal contribuente.

FARE ATTENZIONE ALLA DATA DI FINE LAVORI INDICATA NELL'ENEA: in caso di tardivo invio, valutare l'applicabilità dell'istituto della "Remissione in bonis".

*prosecuzione oltre il periodo di imposta*

A partire dal 13/12/2014 non è più obbligatorio comunicare all'Agenzia delle Entrate gli interventi non terminati entro il periodo d'imposta e che proseguono nell'esercizio successivo. Eventuali omissioni o invii irregolari prima dell'entrata in vigore della semplificazione (d.lgs. n.175 del 21/11/14) non sono sanzionabili.

*Il pagamento:*

*-criterio di cassa*

L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell'anno, secondo il criterio di cassa (bonifici effettuati), e va suddivisa fra i soggetti che hanno sostenuto la spesa e hanno diritto alla detrazione. Se fattura e bonifico sono intestati ad un solo comproprietario ma le spese sono sostenute da entrambi indicare nella fattura la % di spesa sostenuta del soggetto che non risulta in fattura.

*-condizioni bonifico*

Il pagamento deve avvenire mediante bonifico bancario o postale, da cui risultino:

- Causale del versamento, con riferimento L.27 dicembre 2006, n. 296 - art.1
- Codice fiscale soggetto/i che intendono fruire della detrazione. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell'amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
- Codice fiscale o numero partita IVA del beneficiario del pagamento.

## **RIEPILOGO**

**DETRAZIONE 50%**

**Per le spese di seguito indicate sostenute dal 2018 la detrazione è passata dal 65% al 50%:**

- acquisto e posa in opera **di finestre e infissi** fino a un valore massimo di detrazione di 60.000 euro;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con **caldaie a condensazione almeno pari alla classe A** fino ad un valore di 30.000 euro;
- acquisto e posa in opera delle **schermature solari** elencate nell'allegato M del decreto legislativo n. 311/2006 fino a un valore massimo di detrazione di 60.000 euro ( dal 01-01-2015).
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di **generatori di calore alimentati da biomasse** combustibili fino a un valore massimo di detrazione di 30.000 euro ( dal 01-01-2015).

## RIEPILOGO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IN BASE ALLA % DI DETRAZIONE

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riqualificazione globale dell'edificio ( comma 344)</li> <li>- Caldaie a condensazione Classe A con <u>sistema di termoregolazione</u> evoluto</li> <li>- Generatori di aria calda a condensazione</li> <li>- Pompe di calore</li> <li>- Coibentazione involucro ( esclusi finestre e infissi )</li> <li>- Pannelli solari</li> <li>- Generatori ibridi</li> <li>- Sistemi building automation</li> <li>- Micro generatori</li> </ul>	65%
Interventi su <u>parti comuni condominiali</u> con superficie interessata > 25% della superficie disperdente	70%
Interventi su <u>parti comuni condominiali</u> con superficie interessata > 25% della superficie disperdente + qualità media dell'involucro	75%
Interventi su <u>parti comuni condominiali</u> con superficie interessata > 25% della superficie disperdente + riduzione 1 classe di rischio sismico	80%
Interventi su <u>parti comuni condominiali</u> con superficie interessata > 25% della superficie disperdente + riduzione 2 o più classi di rischio sismico	85%
C.d. " <u>bonus facciate</u> " con <u>interventi dal 2020</u> influenti dal punto di vista termico o che interessino l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio	90%

## RIEPILOGO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IN BASE AI MASSIMALI DI SPESA

con detrazione al 65%

Codice	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
1	Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente  (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse)	100.000	153.846,15  (181.818,18 euro per le spese sostenute  fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008  al 31 dicembre 2021
2	Intervento su involucro di edificio esistente  (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	60.000  (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile)	92.307,69  (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008  al 31 dicembre 2021
3	Intervento di installazione di pannelli solari - collettori solari	60.000	92.307,69  (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008  al 31 dicembre 2021
4	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	30.000  (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile)	46.153,84  (54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008  al 31 dicembre 2021
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M D.Lgs. 311/2006	60.000	92.307,69	Dal 2015  al 31 dicembre 2017

6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	46.153,84	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
7 e 16	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto	Nessun limite fino al 5-10-2020; <b>15.000 dal 6 ottobre 2020</b>	23.077	Dal 2016 al 31 dicembre 2021
14	Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	100.000	153.846,15	Dal 1° gennaio 2018 al 31 di- cembre 2021

con detrazione al 50%

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
12	Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	<b>60.000</b> (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile)	<b>120.000</b>	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021
13	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A	<b>30.000</b> (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile)	<b>60.000</b>	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021

<b>5</b>	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d.lgs. 311/2006	<b>60.000</b>	<b>120.000</b>	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021
<b>6</b>	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021

## DOCUMENTI DA PRESENTARE

Tipologia	Documenti
<p><b>Per tutte le tipologie di spesa</b></p>	<p><b>-Ricevuta informatica o ricevuta di raccomandata comprovante l'invio all'ENEA</b> della certificazione/qualificazione/attestato di prestazione energetica e della scheda informativa che devono essere state inviate entro 90 giorni dalla fine dei lavori;</p> <p><b>-Fatture</b> idonee a comprovare il sostenimento della spesa indicata nella scheda informativa. (con l'indicazione del costo della manodopera per le fatture emesse fino al 13 maggio 2011);</p> <p><b>-Bonifico</b> bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma ;</p> <p><b>-Documentazione relativa alle spese il cui pagamento può non essere eseguito con bonifico</b> (imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori);</p> <p><b>-Autocertificazione</b> dalla quale risulti che il contribuente non fruisce di eventuali altri contributi riferiti agli stessi lavori;</p> <p>-Copia comunicazione della prosecuzione lavori (se dovuta)</p> <p>-Sulla base di quanto previsto dal DI 6 agosto 2009, in vigore dal 26 settembre 2009, <b>l'asseverazione può essere:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>sostituita</b> dalla <b>dichiarazione resa dal direttore dei lavori</b> sulla conformità del progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 192 del 2005)</li> <li>b. esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge n. 10 del 1991, occorre depositare presso le amministrazioni competenti)</li> </ol> <p>-Copia della <b>dichiarazione di consenso del proprietario</b> all'esecuzione dei lavori se la spesa è sostenuta dall'affittuario o dal comodatario</p> <p><b>-Atto di cessione dell'immobile</b> nell'ipotesi in cui lo stesso contenga la previsione del mantenimento del diritto alla detrazione in capo al cedente o atto successivo;</p>

	<p><b>-Autocertificazione del contribuente</b>, per ogni anno in cui fa valere una rata, che attesta la disponibilità del bene e la sua detenzione materiale e diretta, se pervenuto per successione;</p> <p>-Per le spese sulle parti comuni: <b>dichiarazione dell'amministratore condominiale</b> che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione; se possibile esibire anche la <b>copia della delibera assembleare</b> e la <b>tabella millesimale</b> di ripartizione delle spese;</p> <p><b>-Se i lavori non sono ultimati, autocertificazione</b> attestante che i lavori non sono conclusi e la tipologia di intervento è in corso di realizzazione</p> <p>- <b>Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà</b> resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 che attesti <b>che il contribuente non ha usufruito delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione</b> (sconto in fattura o cessione del credito)</p>
<b>Riqualificazione energetica</b>	<p>- Enea - scheda <b>Descrittiva con CPID</b></p> <p>- Copia <b>asseverazione del tecnico abilitato</b></p> <p>- Copia della certificazione/qualificazione/<b>attestato di prestazione energetica</b>; per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, solo per edifici unifamiliari e unità immobiliari</p>
<b>Interventi sull' involucro</b>	<p>- Enea - scheda <b>Descrittiva con CPID</b></p> <p>- Copia <b>asseverazione del tecnico abilitato</b>. Nel caso di sostituzione di finestre, comprensive di infissi, l'asseverazione può essere sostituita da una <b>certificazione dei produttori</b> di detti elementi che attestino il rispetto dei requisiti richiesti</p> <p>-Copia della certificazione/qualificazione/<b>attestato di prestazione energetica</b> (non richiesta in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari)</p> <p>- Copia della <b>relazione tecnica</b> necessaria ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente, nel caso di interventi di coibentazione delle strutture opache</p>
<b>Pannelli solari</b>	<p>- Enea - scheda <b>Descrittiva con CPID</b></p> <p>- Copia <b>asseverazione del tecnico abilitato</b> oppure, se realizzati in autocostruzione, attestato di partecipazione a un corso di formazione;</p>

	<p>- con riferimento a interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, per impianti &lt; 20 mq, <b>dichiarazione del produttore</b> in alternativa all'asseverazione dei requisiti tecnici e rispetto dei massimali di costo di cui all'<b>allegato I D.M. 06-08-2020</b>;</p> <p>-<b>Certificazione del produttore</b> per durata garanzia e conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 o <i>Solar Keymark</i></p>
<b>Impianti di climatizzazione invernale</b>	<p>- Enea - scheda <b>Descrittiva con CPID</b></p> <p>- Copia <b>asseverazione del tecnico abilitato</b>; per impianti di potenza non superiore a 100 kW è sufficiente la <b>certificazione del produttore</b></p> <p>-Copia della <b>certificazione o qualificazione energetica</b>. A partire dal 15 agosto 2009, per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, viene meno l'obbligo dell'acquisizione dell'attestato di certificazione energetica (art. 31 della legge n. 99 del 2009)</p>
<b>Schermature solari</b>	<p>- Enea - scheda <b>Descrittiva con CPID</b></p> <p>- Copia <b>asseverazione tecnica o certificazione del fornitore/produttore/assemblatore</b> dei requisiti tecnici</p> <p>- per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, nei casi in cui non è obbligatorio il deposito della relazione tecnica di cui all'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005 e successive modificazioni., <b>certificazione del fornitore / produttore /</b> in sostituzione dell'asseverazione.</p>
<b>Generatori di calore a biomassa</b>	<p>- Enea - scheda <b>Descrittiva con CPID</b></p> <p>- Copia <b>asseverazione</b> del tecnico abilitato.</p> <p>- in alternativa, per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, <b>per impianti con potenza inferiore o uguale a 100 KW dichiarazione del produttore</b></p>
<b>Dispositivi multimediali</b>	<p>- Enea - scheda <b>Descrittiva con CPID</b></p> <p>-<b>Asseverazione</b> redatta da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai requisiti tecnici richiesti</p> <p>- in alternativa, per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, per impianti con potenza inferiore a 100 KW <b>dichiarazione del produttore</b></p>

<p><b><i>Interventi su parti comuni condominiali, compresi quelli che comportano una riduzione del rischio sismico</i></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Enea - Scheda descrittiva con CPID</b></li> <li>- <b>Asseverazione</b> redatta da un tecnico abilitato</li> <li>- <b>APE</b> di ogni singola unità immobiliare- Copia dell’APE dell’intero edificio limitatamente agli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’Allegato 1 al d.m. 26 giugno 2015 (“...linee guida...”)</li> <li>- <b>relazione tecnica</b> necessaria ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005 e successive modificazioni o provvedimento regionale equivalente</li> <li>- Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, <b>asseverazione del progettista</b> e attestazione del direttore dei lavori o del collaudatore statico di cui all’art. 3 del d.m. 28 febbraio 2017, n. 58, e successive modificazioni</li> </ul>
--	--

Dall’01.01.2018 gli allegati E e F del modello Enea sono stati unificati in un solo modello “Scheda descrittiva”.

## RISOLUZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE SUL RISPARMIO ENERGETICO

<p>BONIFICO BANCARIO</p>	<p><b>Quale è il riferimento normativo da indicare nel bonifico bancario o postale a pagamento degli interventi finalizzati al risparmio energetico?</b></p> <p>Bisogna indicare la norma che dà diritto ad usufruire della detrazione: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1.</p>
<p>COLLAUDO E DATA FINE LAVORI</p>	<p><b>Nel caso di interventi per i quali non è previsto un “collaudo”, come ad esempio la sostituzione di finestre comprensive di infissi, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio della documentazione all’Enea può la data di fine lavori essere autocertificata dallo stesso contribuente?</b></p> <p>No. L’agenzia ritiene che il contribuente possa provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa); mentre non può ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. (Risoluzione nr. 21/E del 23.04.2010)</p>
<p>COMUNICAZIONE PROSECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE</p>	<p><b>Ho iniziato dei lavori per interventi di riqualificazione energetica. Devo effettuare qualche adempimento, se i lavori proseguiranno anche nell'anno successivo?</b></p> <p>No. L’obbligo di effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate quando i lavori proseguono per più anni è stato eliminato dal decreto “semplificazioni fiscali” (Dlgs n. 175/2014 - semplificazioni fiscali)</p>
<p>CUMULABILITA’ CON ALTRE AGEVOLAZIONI E IVA AGEVOLATA</p>	<p><b>Con quali altri incentivi è cumulabile l’agevolazione fiscale del 65%?</b></p> <p>L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui un contribuente abbia sostenuto delle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico dell’edificio, a partire dal 1° gennaio 2009, dovrà scegliere se usufruire della detrazione del 55% o di altri incentivi eventualmente previsti.</p> <p>Le <u>uniche due eccezioni</u> a questo divieto di cumulabilità, stando a quanto disposto dal art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 115/2008, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i certificati “bianchi”, cioè titoli di efficienza energetica di valore pari alla riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita sulla base delle tipologie di intervento;</li> <li>• gli incentivi di diversa natura, sempre nei limiti massimi individuati da appositi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico.</li> </ul> <p>Altri incentivi con cui la detrazione del 55% non è cumulabile:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la detrazione del 50% per le spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia, come chiarito nella Risoluzione n. 152/E del 05.07.2007;</li> <li>• il c.d. "conto energia", cioè il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7, D.M. 19.02.2007 (la non cumulabilità della detrazione del 55% con tale premio è stata fissata con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06.08.2009);</li> <li>• le detrazioni programmate per le fonti rinnovabili volte alla produzione di energia elettrica (certificati verdi e tariffe fisse omnicomprendenti per la produzione di energia verde da biomassa).</li> </ul> <p>La detrazione del 55% è, invece, compatibile con l'applicazione di aliquote IVA ridotte. Infatti per le operazioni di riqualificazione energetica degli edifici, non sono state introdotte particolari disposizioni in merito alla aliquota IVA applicabile ... per individuare l'aliquota IVA in concreto applicabile, si rende necessario tener conto di come l'intervento di riqualificazione energetica attuato sull'edificio sia qualificabile sotto il profilo edilizio (manutenzione, ristrutturazione ecc). (Risoluzione nr. 3/E del 26.01.2010)</p>
IMMOBILI INAGIBILI	<p><b>Quando è riconosciuta la detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico su un immobile in ristrutturazione dichiarato inagibile?</b></p> <p>Quando lo stesso sia regolarmente accatastato e sia dotato di un impianto di riscaldamento. Tale impianto può essere costituito anche da focolari e stufe (fissi) la cui potenza nominale raggiunga almeno 15kW. Il fatto che l'edificio sia classificato come unità collabente – secondo l'Agenzia - "non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito". (Risoluzione nr. 215/E del 12.08.2009)</p>
Impianto di SOLAR COOLING	<p><b>E' riconosciuta la detrazione del 55% per la realizzazione di un impianto Solar Cooling?</b></p> <p>Il solar cooling è un impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall'acqua calda prodotta da pannelli solari per l'integrazione al riscaldamento invernale; tale impianto può funzionare anche in inverno utilizzando l'acqua calda dei pannelli solari per l'integrazione al riscaldamento invernale. I pannelli solari integrano anche il riscaldamento annuale dell'acqua calda ad uso sanitario. Per la realizzazione dell'impianto in questione occorrono: pannelli solari, torre evaporativa, gruppo ad assorbimento a bromuro di litio, caldaia per l'integrazione e chiller per l'integrazione, tubazioni di collegamento, collettori, isolamento, bollitori, centraline, organi di comando e ogni altro accessorio/componente per collegare all'impianto esistente l'integrazione con solar cooling.</p> <p>L'Agenzia ritiene che per quanto concerne il costo dei pannelli solari, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano destinati alla produzione di acqua</p>

	<p>calda per uso sanitario e rispondano alle caratteristiche tecniche indicate nel decreto di attuazione.</p> <p>Per quanto riguarda gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, la detrazione spetta a condizione che la sostituzione, integrale o parziale, dell'impianto esistente sia effettuata con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa in distribuzione, o con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.</p> <p><u>Pertanto non è prevista l'agevolazione fiscale della detrazione dall'imposta lorda pari al 55% in relazione all'intervento complessivo realizzato.</u></p> <p>L'istante potrà fruire del beneficio, entro i limiti previsti dalla norma, solo in relazione alle spese direttamente ricollegabili all'installazione di pannelli solari utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso sanitario ed aventi le caratteristiche individuate dal decreto del 19.02.2007. (Risoluzione nr. 299/E del 14.07.2008)</p>
PARTI COMUNI CONDOMINIALI	<p><b>Le detrazioni Irpef per il risparmio energetico si applicano anche alle spese per interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio?</b></p> <p>Sì, nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2017.</p>
POMPE DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA	<p><b>Può annoverarsi tra gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale la sola spesa per la pompa di calore ad alta efficienza?</b></p> <p>No. Se la pompa di calore è utilizzata semplicemente per integrare l'impianto esistente o per una sostituzione parziale la detrazione non è ammissibile.</p> <p>Quindi per fruire dell'agevolazione in esame è necessario che l'intervento riguardi l'integrale sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza, rimanendo irrilevante, ai fini fiscali, l'ipotesi in cui la pompa di calore vada a sostituire "alcune unità terminali del riscaldamento autonomo" ovvero "la vecchia pompa di calore a riscaldamento integrativo". (Risoluzione nr. 458/E del 01.12.2008)</p>
SCADENZA	<p><b>La detrazione per il risparmio energetico è stata prorogata anche nel 2017? E con la stessa percentuale di detrazione?</b></p> <p>Sì, è stata prorogata per il 2017 alle stesse condizioni ed è stata confermata l'aliquota del 65%.</p>

<p>SOSTITUZIONE PORTONE DI INGRESSO</p>	<p><b>Posso portare in detrazione al 65% (risparmio energetico) le spese sostenute per la sostituzione di un portone d'ingresso?</b></p> <p>Si, è possibile, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano la parte riscaldata dell'edificio rispetto a quella esterna o rispetto a locali non riscaldati, e che risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (di cui al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010) (Risoluzione nr. 475/E del 09.12.2008)</p>
<p>% DI DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA</p>	<p><b>Nel 2017 intendo eseguire dei lavori di riqualificazione energetica del mio edificio. Qual è la percentuale di detrazione Irpef per quest'anno ed eventualmente anche per il 2017?</b></p> <p>L'agevolazione fiscale per il risparmio energetico è stata confermata anche nel 2017 nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2017.</p>